

Visti:

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n.662, che prevedono che l' INAIL, previa intesa con le regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell' INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza incremento di oneri per le imprese;
- l' articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, che prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, possa erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

Preso atto, altresì, che:

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazione di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- in data 10.9.2012 si è svolto - come risulta da relativo verbale - presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Tavolo di coordinamento permanente costituito ai sensi del "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tra l'INAIL- Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Assessorato Regionale alla Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali del 19 dicembre 2011" al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Direttore della testè citata Direzione e il Direttore Regionale dell'INAIL e che a detto verbale è stato allegato lo schema del "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Autonoma FVG per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" il cui testo è stato concordato tra le parti;

Condiviso che:

- il protocollo d'intesa nasce dalla duplice esigenza di rendere più facili i percorsi diagnostico terapeutici, riabilitativi ed assistenziali nei confronti degli infortunati sul lavoro e tecnopatici e di poter usufruire al meglio delle potenzialità diagnostiche delle strutture sanitarie dell'INAIL in possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dalla vigente normativa;
- sono esaminati e valutati congiuntamente con l'INAIL i seguenti ambiti di intervento:
 - prestazioni erogabili in accordo con l'INAIL;
 - individuazione delle strutture pubbliche o private autorizzate in cui sarà possibile erogare dette prestazioni;
 - criteri di autorizzazione, accreditamento delle strutture sanitarie dell'INAIL;
 - definizione dei contenuti e delle modalità di gestione dei flussi informativi;
 - definizione delle modalità di regolazione dei rapporti economici che non dovranno comportare oneri da parte dei cittadini né oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale;
 - collaborazione per progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo e delle valutazioni medico-legali;
 - iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico e amatoriale per le persone con disabilità;
 - individuazione di modelli di comunicazione efficaci sulle tematiche del recupero funzionale e del reinserimento socio lavorativo del soggetto con disabilità;

Acclarato che l'approvazione del protocollo attuativo dell' accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazione di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dd. 2 febbraio 2012 - che si allega quale parte integrante alla presente deliberazione - sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia *pro tempore* e dal Presidente *pro tempore* dell'INAIL o suo rappresentante;

Evidenziato, altresì, che la sottoscrizione del "Protocollo d'intesa tra l'INAIL e Regione Autonoma FVG per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" nonché l'applicazione delle successive convenzioni attuative del medesimo non comporteranno oneri da parte dei cittadini né oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, a carico dell'Amministrazione regionale;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

- 1.** E' approvato lo schema del "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Autonoma FVG per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante demandando, nel contempo, a separati atti le singole convenzioni attuative del medesimo;
- 2.** La sottoscrizione del Protocollo di cui al punto **1.** e l'applicazione delle successive convenzioni attuative del medesimo non comporteranno oneri da parte dei cittadini né oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, a carico dell'Amministrazione regionale;
- 3.** La presente delibera verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE